

Ud. 20/10/10
R.G.N. 23073/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23073-2007 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDA BRUNO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.L.A. INDUSTRIE LAMINAZIONE ALLUMINIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell'avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MACCIOTTA GIUSEPPE, PISEDdu SANDRO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

OTEFAIL SAIL S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 482/2006 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/09/2006 R.G.N. 158/05+1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato VIANELLO LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14.6 - 18.7.2006 la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accogliendo l'appello proposto dalla I.L.A. Industrie Laminazione Alluminio spa nei confronti di C.F., già suo dirigente, dichiaro' legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a quest'ultimo; in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale proposto dal C., ridetermino' il credito dal medesimo vantato nei confronti della parte datoriale.

A sostegno del decisum, per cio' che ancora qui rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

- premesso che l'impugnante principale aveva proposto appello con riserva dei motivi, seguito con successivo atto dalla presentazione dei medesimi, e, successivamente, un secondo appello per mero scrupolo difensivo (per l'ipotesi cioe' che fosse stata

ritenuta inammissibile la prima impugnazione), l'eccezione di tardivita' di tale secondo appello - per inosservanza del termine breve di trenta giorni, asseritamente decorrente dalla data di deposito dell'atto di esplicazione dei motivi - doveva essere disattesa, poiche' il secondo gravame era stato proposto, in difetto di notificazione della sentenza di prime cure, nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.;

- la nozione di giustificato motivo di licenziamento del dirigente non coincide con quella di cui alla L. n. 604 del 1966, in quanto la natura spiccatamente fiduciaria del rapporto di lavoro dirigenziale esige un concetto di giustificatezza "piu' ampio ed elastico", che non si esaurisce nelle tradizionali nozioni di giusta causa e giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), ma si estende fino a comprendere ogni motivazione che sia congrua ed apprezzabile, con l'unico limite dell'esclusione dell'arbitrarieta' del licenziamento;

- la parte datoriale aveva motivato il licenziamento con due distinte ragioni alternative (per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo), come era reso palese dal chiaro ed univoco significato delle parole usate nella lettera di licenziamento;

- anche ammettendo che la valutazione negativa sulle qualita' professionali del dirigente potesse avere in qualche modo influito sulla decisione societaria di abolire la figura di direttore di stabilimento (ossia della posizione ricoperta dal C.), tale decisione prescindeva dalle ragioni soggettive (poste invece a fondamento del licenziamento per giusta causa) e risultava connessa con l'attuazione di un programmato riassetto organizzativo della Societa' indipendentemente dalle reali o presunte responsabilita' del C., posto che erano stati i risultati negativi di gestione registrati nel corso del rapporto dirigenziale ad indurre i vertici aziendali ad abolire la figura del direttore di stabilimento (siccome non piu' proficua ed anzi onerosa), le cui funzioni erano state assorbite dall'Amministratore Delegato e da quest'ultimo ripartite in capo ai quadri; si era inoltre trattato di una decisione definitiva, atteso che dopo il licenziamento del C. non era stato provveduto all'assunzione di altro dirigente da destinare alla direzione del medesimo stabilimento;

- l'acclarata legittimita' del licenziamento per motivi oggettivi esimeva da ogni indagine sulla legittimita' del recesso per giusta causa.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, C. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e notificato anche alla Otefail Sail spa, quale cessionaria d'azienda della I.L.A. Industrie Laminazione Alluminio spa.

L'intimata I.L.A. Industrie Laminazione Alluminio spa ha resistito con controricorso.

La Otefail Sail spa non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 434 c.p.c., comma 2, in relazione alla ritenuta ammissibilita' dell'appello, sul rilievo che la seconda impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nell'osservanza del termine breve - nella specie non osservato - decorrente dalla data di proposizione della prima.

1.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di consumazione dell'impugnazione - mentre non consente a chi abbia gia' proposto una rituale impugnazione di proporre una successiva (di diverso o identico contenuto) - non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un'impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla; in particolare, per espressa previsione normativa (artt. 353 e 387 c.p.c., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto d'impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilita' improcedibilita' della precedente; sicche', in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, ben e' consentita la proposizione di una (altra) impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, sempreche' il relativo termine non sia decorso e

tenendo presente, a tale riguardo, che la tempestività della seconda impugnazione è da verificare con riferimento non solo al termine annuale ma anche al termine breve, il quale decorre - in mancanza di anteriore notifica della sentenza appellata - dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 643/1998; 6560/2001).

Non può dunque condividersi, in diritto, l'avviso della Corte territoriale secondo cui la seconda impugnazione doveva ritenersi ammissibile sol perché, in difetto di notificazione della sentenza di prime cure, era stata proposta nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., trascurando di considerare la rilevanza, ai fini della decorrenza del termine breve, della data di proposizione della prima impugnazione.

1.2 Tuttavia il motivo all'esame deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto:

- la sentenza della Corte territoriale afferma "per un verso" che l'impugnazione vera e propria si verifica solo quando, avvenuto il deposito della sentenza, l'appellante provveda a presentare i motivi di gravame di cui alla riserva nel rispetto del termine (nel caso di specie effettivamente avvenuto, come questa Corte ha potuto accertare direttamente essendo stato dedotto un error in procedendo) e non ha affatto dichiarato l'inammissibilità della prima impugnazione, avendo altresì dato atto dell'avvenuto deposito dell'atto di esplicitazione dei motivi (effettivamente presentati, come pure questa Corte ha potuto direttamente accertare);
- il ricorrente non ha svolto alcun motivo di doglianza in ordine alla mancata declaratoria di (eventuale) inammissibilità della prima impugnazione;
- l'accoglimento della doglianza relativa all'inammissibilità della seconda impugnazione non potrebbe pertanto condurre alla negazione della tempestività della prima e, quindi, dell'ammissibilità dell'appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. rispetto agli artt. 19 e 22 del CCNL dirigenti d'industria, nonché vizio di motivazione, deducendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento era fondato su due distinte ragioni alternative.

2.3 Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o di motivazione inadeguata ovvero sia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione; pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fonda sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22536/2007; 7500/2007).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha interpretato la lettera di licenziamento in forza di argomentazioni perfettamente comprensibili e fondate sul significato letterale delle parole ivi utilizzate, evidenziandone il carattere chiaro ed univoco, con ciò facendo quindi corretta applicazione (giusta il richiamo di cui all'art. 1324 c.c. per gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale) del fondamentale canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c., nel mentre la doglianza del ricorrente, nella sostanza, si risolve nella richiesta di una diversa lettura del testo negoziale, che, plausibile o meno che sia,

rimane estranea all'ambito del controllo logico formale della motivazione proprio del giudizio di legittimità'.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, degli artt. 1375 e 1453 e ss. c.c. e degli artt. 19 e 22 del CCNL dirigenti d'industria, lamentando che la Corte territoriale, pur avendo recepito gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità' in tema di giustificatezza del licenziamento del dirigente, abbia poi ritenuto la legittimità' del licenziamento impugnato sulla base della ritenuta esistenza di un giustificato motivo oggettivo.

3.1 La censura è infondata, poiché la riscontrata sussistenza delle condizioni fattuali configuranti l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ricomprende logicamente il giudizio di giustificatezza del medesimo, da intendersi, come peraltro espressamente indicato dalla Corte territoriale sulla base delle richiamate disposizioni della contrattazione collettiva ed in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità' (cfr. ex plurimis, Cass., n. 11691/2005), nella sussistenza di ragioni congrue ed apprezzabili e con esclusione dell'arbitrarietà del recesso.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia considerato le circostanze inerenti al preteso scostamento dei risultati produttivi rispetto al budget e alle contestazioni sulla qualità del prodotto, sull'approvvigionamento dei rottami di alluminio, sull'impianto di riciclaggio del solvente, sulle scelte organizzative e sui metodi gestionali, e assumendo che le accuse rivolte al riguardo nei suoi confronti e che avevano motivato il suo licenziamento avevano trovato smentita negli esiti dell'istruttoria orale e documentale.

4.1 La doglianza, in disparte dai pur sussistenti profili di violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, essendo stato ivi riportato solo in parte il contenuto delle testimonianze e dei documenti di cui si lamenta la mancata considerazione, è inammissibile, siccome inerente a questione - quella relativa alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento - che la Corte territoriale non ha esaminato, poiché assorbita dall'avvenuto riscontro della fondatezza del recesso per motivi oggettivi, che, come pure affermato, prescindeva dalle ragioni soggettive.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché vizio di motivazione, dolendosi, attesi gli esiti complessivi del giudizio, della disposta compensazione delle spese per entrambi i gradi di merito.

5.1 Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato le ragioni della disposta compensazione, sul duplice rilievo dell'avvenuto accoglimento di entrambi gli appelli (principale e incidentale) e dell'obiettiva complessità della controversia.

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Seguendo il criterio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; non è invece luogo a provvedere al riguardo quanto alla Otefail Sail spa, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in Euro 41,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge; nulla sulle spese quanto alla Otefail Sail spa.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010.